

Codice A1406B

D.D. 22 ottobre 2021, n. 1588

**Preso atto Sentenza TAR Piemonte 849/2021, annullamento DD 686/A1406B/2020 del 6/7/2020 e ammissione in via definitiva dott. omissis, alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022, ai sensi dall'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019.**



**ATTO DD 1588/A1406B/2021**

**DEL 22/10/2021**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **A1400A - SANITA' E WELFARE**

#### **A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR**

**OGGETTO:** Preso atto Sentenza TAR Piemonte 849/2021, annullamento DD 686/A1406B/2020 del 6/7/2020 e ammissione in via definitiva dott. *omissis*, alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022, ai sensi dall'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019.

Premesso che il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277, recependo disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli, ha istituito e disciplinato il corso triennale di formazione specifica in medicina generale;

Visto l'art. 21, del sopra citato decreto dispone che “per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale ....*omissis*....”.

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 664 del 24/09/2019 è stato indetto avviso pubblico di selezione per l'ammissione di n. 87 tirocinanti, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022 ai sensi dall'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019.

Preso atto che il dott. *omissis*, svolgendo attività di medico militare presso l'Esercito Italiano, ha presentato domanda per essere ammesso al suddetto corso di formazione.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 40/1406B del 3/02/2020 è stata approvata la Graduatoria riservata per l'ammissione senza borsa di studio di n. 87 tirocinanti, al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022 ai sensi dall'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019 e della DD n. 664 del 24/09/2019.

Considerato che in attuazione delle disposizioni di cui all'art 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., in materia di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il Settore sistemi organizzativi e risorse umane del SSN ha effettuato le verifiche di rito sulle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione al corso in precedenza citato.

Constatato che a seguito di tali verifiche, si è riscontrata, nella domanda presentata dal Dott. *omissis*, la mancanza del requisito di ammissione di cui all'art. 12 comma 3 del D.L. n.35/2019.

Verificato che le integrazioni richieste a comprova della sussistenza dei requisiti di partecipazione, non sono state ritenute sufficienti ai fini dell'ammissione al corso, con DD 686/A1406B/2020 del 06/07/2020 si è provveduto a dichiarare non ammissibile la domanda di inserimento nella graduatoria riservata del dott.*omissis*.

Dato atto che, in data 11/08/2020, il dott. *omissis* per tramite dei suoi legali ha presentato istanza di ricorso al TAR Piemonte (numero registro generale 585/2020).

Preso atto che il TAR Piemonte (sezione seconda) con ordinanza n. 416/2020 REG.PROV.CAU ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'esecuzione del provvedimento impugnato e fissando l'udienza per la trattazione di merito del ricorso il 28 aprile 2021.

Dato atto che per effetto di tale provvedimento il dott.*omissis*, è stato ammesso con riserva al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022 ai sensi dall'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019.

Preso atto che con sentenza 849/2021 REG.PROV.COLL. il TAR Piemonte (sezione seconda) ha accolto definitivamente il ricorso per l'annullamento del provvedimento di non ammissibilità della domanda del dott. *omissis*, si rende necessario, con il presente atto, provvedere all'annullamento della DD 686/A1406B/2020 del 06/07/2020 recante all'oggetto: "Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 40 del 3/02/2020 di "Approvazione Graduatoria riservata per l'ammissione senza borsa di studio di n. 87 tirocinanti, al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022, ai sensi dall'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019 e della DD n. 664 del 24/09/2019. Provvedimenti: dichiarazione di non ammissibilità della domanda del dott. *omissis*.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli art. 17 e 18 della L.R. 23/2008
- Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale,
- Visto l'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019
- Vista la determina dirigenziale n. 40 del 03/02/2020
- Vista la determina dirigenziale n. 686/A1406B/2020 del 6/7/2020

*determina*

- Di prendere atto della sentenza TAR Piemonte 849/2021 e conseguentemente di annullare per le motivazioni espresse in narrativa, la DD 686/A1406B/2020 del 06/07/2020 recante all'oggetto: "Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 40 del 3/02/2020 di "Approvazione Graduatoria riservata per l'ammissione senza borsa di studio di n. 87 tirocinanti, al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022, ai sensi dall'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019 e della DD n. 664 del 24/09/2019. Provvedimenti: dichiarazione di non ammissibilità della domanda del dott.*omissis*".
- di ammettere in via definitiva, il dott. *omissis*, alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022 ai sensi dall'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola